

# **COMUNE DI CASORATE SEMPIONE**

**Provincia di Varese**

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27 luglio 2026

## SOMMARIO

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| ARTICOLO 1 – OGGETTO .....                                | 3 |
| ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITÀ .....        | 3 |
| ARTICOLO 3 – INIZIATIVA .....                             | 3 |
| ARTICOLO 4 – FORMA E COMPETENZA .....                     | 3 |
| ARTICOLO 5 – ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE ..... | 4 |
| ARTICOLO 6 - DONAZIONE MODALE.....                        | 4 |
| ARTICOLO 7 - DONAZIONI PROMISSORIE .....                  | 5 |
| ARTICOLO 8 – CASI PARTICOLARI.....                        | 5 |
| ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE .....                    | 6 |
| ARTICOLO 10 – RICONOSCIMENTI .....                        | 6 |
| ARTICOLO 11 – NORMA DI RINVIO.....                        | 6 |
| ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE .....                     | 6 |

## ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, integrando la disciplina del Codice civile, detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per “atti di liberalità” quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.

## ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITÀ

1. La erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:

- a. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
- b. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
- c. nell'assunzione di una obbligazione in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- d. nella realizzazione a cure e spese di un soggetto pubblico o privato, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;

2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità mortis causa.

## ARTICOLO 3 – INIZIATIVA

1. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.

2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal Responsabile del Settore apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.

3. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune, specificandone i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

## ARTICOLO 4 – FORMA E COMPETENZA

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice civile e dalle altre norme di Legge.

2. In particolare, le donazioni di modico valore sono perfezionate con le modalità e le forme previste dall'art. 783 del C.C. e sono valide a tutti gli effetti. Fuori dai casi definiti di modico valore, come sopra definiti, la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del C.C.

3. Si definiscono, ai sensi del presente regolamento, di modico valore le donazioni:

- a) di importo singolarmente non superiore a 5.000,00 € (cinquemila/00);

b) di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila), qualora il donante espressamente dichiari tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche e/o nel caso in cui la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, feste ove vi siano più soggetti donanti coinvolti;

c) che si riferiscono a contributi destinati esclusivamente a sostenere i costi di organizzazione riguardanti eventi formativi, congressi, convegni e che siano contabilizzati direttamente dal servizio competente dell'Ente stesso.

4. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico sull'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia a oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Responsabile del Settore competente per materia a norma dell'art. 107 del T.U.E.L.

#### ARTICOLO 5 – ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE

1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione di cui al nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;

2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.

3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.

#### ARTICOLO 6 - DONAZIONE MODALE

1. La donazione modale consiste nella realizzazione di un determinato scopo e nell'adempimento di un particolare onere che devono essere dichiarati dal donante nell'atto di donazione e regolati in una convenzione tra lo stesso donante e il Comune.

2. La donazione modale può essere a favore di tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni che il Comune eroga alla cittadinanza, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. erogazioni a favore degli Istituti Scolastici finalizzate a borse di studio, a sostenere l'integrazione di studenti disabili, a incrementare l'offerta formativa e a favorire l'innovazione tecnologica;

b. erogazioni finalizzate al finanziamento di eventi e attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo organizzati dall'Ente;

c. erogazioni indirizzate al settore dell'assistenza sociale con particolari riferimenti a:

– aiuti per le famiglie in difficoltà;

– sostegno e integrazione delle persone con disabilità;

– assistenza, controllo e monitoraggio di tutte le forme di dipendenza;

– sostegno ai bisogni di persone in condizione di vulnerabilità e povertà con una attenzione particolare alle persone anziane;

d. attuazione di politiche riguardanti il disagio giovanile.

3. La donazione modale può riguardare anche beni immobili che determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune, ma che sono vincolati da utilizzi, destinazioni d'uso e impieghi dichiarati dal donante.

In questo caso la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile secondo le modalità e le forme dell'art. 782 del C.C.

#### ARTICOLO 7 - DONAZIONI PROMISSORIE

1. La donazione promissoria che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:

a. la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività;

b. la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;

c. la donazione di somme di denaro;

d. La realizzazione a cura e spese del donante di un'opera pubblica di cui al nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;

2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.

3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere, che l'esecuzione della fornitura, del servizio, lavoro sia svolta da soggetto:

a. Il possesso dei requisiti di cui al nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;

b. in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di prescritte certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni);

c. operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

d. dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;

e. un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;

f. la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;

g. il divieto di cessione del contratto di donazione;

h. la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.

4. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica o di suo lotto funzionale, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 31/3/2023, n. 36, l'Amministrazione, prima della sottoscrizione della convenzione valuta lo studio di fattibilità delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo di esecuzione.

5 L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

#### ARTICOLO 8 – CASI PARTICOLARI

1. Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all'acquisto di determinati beni e servizi per i quali sono utilizzate le Convenzioni Consip o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) si applica la normativa di settore.

#### ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.

#### ARTICOLO 10 – RICONOSCIMENTI

1. Il Comune può provvedere riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità. Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

#### ARTICOLO 11 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice civile e nelle altre norme di Legge.

#### ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della esecutività della deliberazione di approvazione.